

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Avviso pubblico

Mi15 – Spazi e servizi per Milano a 15 minuti

FAQ - Risposte alle Domande Frequenti
Versione 1.2 del 15 ottobre 2024

MI1.1.3.1.a: Milano a 15 minuti - Economia Urbana
CUP: B45C23000270007

A. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

A.1) Possono partecipare le imprese che hanno già beneficiato di contributi attraverso la prima edizione dell'Avviso pubblico Mi15 (Anno 2022)?

No. Come previsto dal punto 4 "Chi può candidarsi" dell'Avviso pubblico, possono presentare la candidatura le imprese che NON hanno beneficiato di contributi attraverso la precedente edizione dell'Avviso Mi15 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5148 del 27/06/2022.

A.2) Cosa si intende per Camera di Commercio "di competenza"? Un'impresa iscritta presso la CCIAA di un altro Comune è ammessa, se si impegna ad aprire una sede operativa nel Comune di Milano entro la data di concessione del contributo? Oppure l'Avviso si rivolge esclusivamente alle imprese già iscritte presso la CCIAA di Milano?

La Camera di Commercio "di competenza" è quella che ha rilasciato il certificato di iscrizione in relazione alla sede legale. Come previsto dal punto 4 "Chi può candidarsi" dell'Avviso pubblico, "(...) le imprese proponenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza e risultare attive;
- avere la sede operativa in cui si intende realizzare il progetto nel Comune di Milano, ad esclusione del Municipio 1, oppure impegnarsi ad aprirla entro la data di accettazione del contributo (...)"

Tali requisiti devono essere presenti entrambi al momento della presentazione della candidatura.

L'Avviso pubblico, pertanto, è aperto anche ad imprese che al momento della candidatura non hanno una unità locale nel territorio del Comune di Milano, ma che si impegnano ad aprirla.

La sede operativa dovrà essere individuata entro la data di accettazione del contributo che avviene con la stipula della Convenzione di sovvenzione. Entro questa data, quindi, è necessario che dalla Visura camerale risulti la nuova sede operativa (che costituirà la sede in cui verrà realizzato il progetto) all'interno del territorio del Comune di Milano (ad eccezione del Municipio 1).

A.3) Possono partecipare all'Avviso enti del terzo settore, quali, ad esempio, Fondazioni (ETS), associazioni Onlus, Organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale, ecc.?

Come previsto dal punto 4 dell'Avviso, "potranno candidarsi (...) le Micro, le Piccole e le Medie Imprese (MPMI), incluse le imprese sociali", le "imprese proponenti dovranno (...) essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza".

L'Avviso è aperto anche alle imprese sociali (ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i.) che sono iscritte nell'apposita sezione del Registro Imprese. Nel caso in cui, al momento della presentazione della candidatura, non vi fosse tale iscrizione, la candidatura non sarebbe considerata valida.

A.4) Nel caso in cui un progetto risultasse "ammesso ma non finanziato" in una specifica sessione di valutazione, gli scorrimenti per eventuali rinunce riguarderebbero solamente quella specifica sessione (per esempio, la prima) oppure il progetto verrebbe automaticamente considerato anche

per la sessione successiva (per esempio, la seconda)? In alternativa, si può decidere di ripresentare il progetto in una delle sessioni successive?

Gli scorrimenti per eventuali rinunce riguardano solo i progetti della specifica sessione. I progetti non finanziati potranno candidarsi alle sessioni successive.

A.5) Come viene assegnato il punteggio per il sotto-criterio “4.a) Risultato operativo del triennio (o periodo inferiore qualora l’impresa sia esistente da minore tempo) > 0” qualora l’impresa abbia avuto un risultato superiore a 0 per sole 2 annualità?

Si precisa che verranno assegnati n. 2 punti anche nei casi in cui, dalla documentazione contabile disponibile, sia registrato:

- un risultato operativo > 0 per almeno 2 annualità, nei casi in cui l’impresa sia esistente da minimo 3 anni;
- un risultato operativo > 0 per l’ultima annualità, nei casi in cui l’impresa sia esistente da meno di 3 anni.

B. MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

B.1) Per partecipare alla selezione, è possibile inviare la domanda di partecipazione con i relativi allegati via PEC?

Non risulta possibile inviare la domanda di partecipazione via PEC.

L’Avviso pubblico, rivisto con DD n. 6795 del 07/08/2024, al punto 9 “Modalità e termini di presentazione della candidatura” prevede che *“la candidatura, a pena di inammissibilità, è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma del Comune di Milano, disponibile al link https://formshd.comune.milano.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MI15 previa autenticazione con una delle modalità previste dell’articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi)”*.

B.2) I preventivi devono/possono essere allegati alla domanda? Nel caso in cui venga allegato un preventivo, il lavoro dovrà essere assegnato al fornitore di cui si allega il preventivo, o potrà essere cambiato?

I documenti da allegare alla domanda sono solamente quelli indicati al punto 9 “Modalità e termini di presentazione della candidatura” dell’Avviso, pertanto i preventivi non devono essere allegati alla candidatura.

Si ritiene in ogni caso opportuno fare indagini di mercato, consultare tariffari, acquisire preventivi, ecc, per costruire un Piano dei costi il più realistico possibile.

B.3) Oltre ai bilanci, è possibile allegare un *business plan* dell’impresa?

I documenti da allegare alla domanda sono solamente quelli indicati al punto 9 “Modalità e termini di presentazione della candidatura” dell’Avviso. Pertanto, nel caso in cui esistano i bilanci, non è

necessario allegare il *business plan*, in quanto gli elementi necessari alla valutazione di merito sono contenuti - oltre che nei bilanci - nelle relative sezioni della Domanda di partecipazione (v. Allegato 3 all'Avviso "Fac-simile Domanda di partecipazione").

B.4) Nella sezione 7 "Stima fatturato I anno a regime" della Domanda di partecipazione, cosa si intende per "primo anno a regime"?

Per "primo anno a regime" si intende il primo anno contabile intero successivo alla data di conclusione del progetto.

Ad esempio, se l'anno contabile dell'impresa candidata va dal 1 gennaio al 31 dicembre e il progetto finanziato si conclude a settembre 2025, il "primo anno a regime" corrisponde all'intero anno 2026 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

B.5) Nella sezione 23 "Dichiarazione ai fini della sostenibilità economico-finanziaria" della Domanda di partecipazione, cosa si intende per "risultato operativo"?

Il risultato operativo che si intende rilevare è il risultato della gestione "caratteristica" di un'impresa nell'anno indicato ed è pari alla differenza tra il valore della produzione ottenuta (ricavi netti di vendita più ricavi delle prestazioni accessorie) e i costi della produzione stessa (acquisti di merci e di materie di consumo, più o meno variazione delle rimanenze, più costi per servizi, costi per godimento di beni di terzi).

C. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

C.1) Le spese per l'acquisto di macchinari per il raffrescamento/riscaldamento (es. pompe di calore, caldaie, condizionatori) e di corpi illuminanti (es. lampade, abat-jour, faretti, etc) rientrano nella Voce di costo A - Acquisto di beni strumentali materiali?

Come previsto dal punto 2.4.1 "Acquisto di beni strumentali materiali" delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti, nella Voce di Costo A rientrano "(...) le spese sostenute per acquisire risorse strumentali materiali, ossia quei beni materiali la cui vita utile nell'impresa sia superiore ai 12 mesi, indipendentemente dal valore unitario del bene. Si tratta ad esempio di macchinari, attrezzature, arredi, computer, etc., strettamente necessari all'attuazione dell'attività di impresa finanziata (...)". Il medesimo punto, inoltre, prevede che "(...) i macchinari (..) attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici dovranno essere acquistati privilegiando le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (...)".

Se le spese non riguardano beni rimovibili, ma sono connesse agli impianti rientrano invece nella voce di costo C "opere murarie e impiantistiche".

C.2) In quale voce di costo sono rendicontabili le spese per la realizzazione di una tensostruttura?

Nel caso in cui la tensostruttura fosse "smontabile" e quindi rimovibile, le relative spese sarebbero rendicontabili nella voce di costo A "Acquisto di beni strumentali materiali". Qualora, invece, tale struttura non fosse rimovibile, ma assimilabile a un'opera muraria strettamente necessaria alla

realizzazione del progetto, la relativa spesa sarebbe collocabile nella voce di costo C "Opere murarie e impiantistiche".

Nel caso in cui la struttura fosse "mista", ossia prevedesse delle parti fisse (come, ad esempio, un basamento, plinti, ecc.) ed altre smontabili, le spese relative alle parti fisse andrebbero rendicontate nella voce di costo C "Opere murarie e impiantistiche", mentre quelle riferite alle parti smontabili nella voce di costo A "Acquisto di beni strumentali materiali".

C.3) Le spese per l'arredamento degli spazi (es. tavoli e sedute) e per l'allestimento di spazi esterni (es. giochi) rientrano nella Voce di costo A - Acquisto di beni strumentali materiali?

Il punto 2.4.1 "Acquisto di beni strumentali materiali" delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti stabilisce che in tale voce di costo rientrano "(...) le spese sostenute per acquisire risorse strumentali materiali, ossia quei beni materiali la cui vita utile nell'impresa sia superiore ai 12 mesi, indipendentemente dal valore unitario del bene. Si tratta ad esempio di macchinari, attrezzature, arredi, computer, etc., strettamente necessari all'attuazione dell'attività di impresa finanziata". I costi indicati (tavoli, sedie e giochi) rientrano pertanto nella voce di costo A. Evidenziamo la necessità che tutti i beni acquistati siano installati nella sede oggetto di intervento, siano pertinenti e coerenti con il progetto ammesso a finanziamento, sia in termini di caratteristiche che di numero, e non siano distolti dall'uso per un periodo di almeno 5 anni (punto 7 "Spese ammissibili" dell'Avviso pubblico).

C.4) Le spese per le insegne e la cartellonistica dello spazio possono rientrare tra le spese della Voce di costo A?

Le spese per l'acquisto di insegne e cartellonistica possono rientrare nella Voce di costo A - Acquisto di beni strumentali materiali, a patto che tali materiali rispettino i requisiti previsti al punto 2.4.1 "Acquisto di beni strumentali materiali" delle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti (es. avere una vita utile nell'impresa superiore ai 12 mesi, essere iscritti nel libro cespiti/inventari, ecc.).

C.5) La spesa per l'acquisto di un montascale per garantire l'accessibilità del piano primo dello spazio va considerato come impianto (Voce di costo C) o come macchinario (Voce di costo A)?

La spesa per l'acquisto del montascale potrebbe rientrare nella Voce di costo C - Opere murarie e impiantistiche. Come previsto dal punto 2.4.3 "Opere murarie ed impiantistiche" delle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti, "(...) tali spese, a titolo esemplificativo, riguardano le opere murarie necessarie alla realizzazione/miglioramento degli spazi operativi, gli impianti generali e specifici strettamente necessari e funzionali alla realizzazione del progetto (...)".

Si specifica che, come previsto dal medesimo punto, "(...) non saranno riconosciute le spese per adeguamenti strutturali obbligatori".

C.6) Nella Voce di costo B - Acquisto di beni immateriali possono rientrare le spese per consulenze esterne/servizi?

No, i costi descritti sono inquadrabili nei costi di esercizio (costi annuali e ripetibili c.d. a fecondità semplice) e non negli investimenti (costi pluriennali c.d. a fecondità ripetuta), che invece rappresentano la tipologia di costi ammessi dall'Avviso.

Come previsto dal punto 2.4.2 "Acquisto di beni immateriali" delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti, infatti, in tale voce di costo rientrano "(...) le spese sostenute per concessioni, licenze, marchi, brevetti, diritti d'uso di opere dell'ingegno, know-how, software, e la loro riconoscibilità (e quindi ammissibilità) come beni immateriali pluriennali è determinata dalla normativa fiscale vigente (...)".

C.7) Nel caso in cui l'impresa goda di un comodato d'uso gratuito trentennale di un bene, la Voce di costo C – "Opere murarie ed impiantistiche" può arrivare fino al 20% delle spese per l'acquisto di beni strumentali materiali (Voce di costo A)?

La valutazione deve essere effettuata sulla base del periodo residuo del contratto di disponibilità del bene immobile, a partire dalla data di presentazione della candidatura nella sessione ove si è ammessi a contribuire. Al punto 2.4.3. "Opere murarie ed impiantistiche" delle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti, sono specificate le condizioni di ammissibilità delle suddette spese.

C.8) In che termini sono riconoscibili i costi per le opere murarie ed impiantistiche (voce di costo C)?

Come previsto dal punto 7 "Spese ammissibili" dell'Avviso pubblico e come riportato dalle Linee Guida di gestione e rendicontazione dei progetti, i limiti massimi di ammissibilità delle spese relative a opere murarie ed impiantistiche variano in base alla disponibilità dell'immobile. In particolare, tali spese sono ammissibili:

- per un valore massimo del 20% dei beni strumentali materiali acquistati (Voce A del Piano dei costi) nei casi di immobili in affitto, comodato e diritti reali di godimento a tempo determinato di durata residua di almeno 5 anni dalla data di presentazione della candidatura, o individuazione della sede, se successiva.
Nei casi in cui tali contratti o diritti reali di godimento siano di durata inferiore ai 5 anni, la spesa non sarà oggetto di agevolazione.
- per un valore massimo del 50% del costo del progetto nei casi di proprietà dell'immobile e di diritti reali di godimento a tempo indeterminato.

C.9) Nel caso di interventi per la realizzazione di opere edilizie, oltre al costo delle opere, sono ammissibili al finanziamento anche i costi di progettazione e direzione lavori e gli eventuali oneri urbanistici?

Il punto 2.4.3 "Opere murarie ed impiantistiche" delle Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti prevede che "(...) le spese professionali inerenti alla realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche potranno essere capitalizzate (...) entro il limite dell'8% del costo complessivo della voce C "opere murarie e impiantistiche". Ad esempio, se la spesa effettuata per opere murarie del progetto è pari a €30.000,00, le spese professionali che si potranno finanziare sono pari all'8% di €30.000,00 ossia €2.400,00 (...)".

C.10) Nel caso in cui la sede di progetto sia nella disponibilità dell'impresa per un orizzonte temporale inferiore ai 5 anni, sono ammissibili le spese per opere murarie e impiantistiche o per l'acquisto di beni strumentali materiali?

Si precisa che le opere murarie, come previsto dal punto 7 dell'Avviso, non sono ammissibili nel caso in cui l'immobile sia disponibile per un periodo inferiore a 5 anni.

I beni strumentali materiali sono invece ammissibili anche nel caso in cui l'immobile sede di progetto sia disponibile per un periodo più limitato di tempo, in quanto è stata considerata la possibilità di uno spostamento di sede dell'impresa (a causa della conclusione del contratto di affitto ad esempio) in cui potranno essere ricollocati i beni acquistati con il progetto.

In via generale, i beni strumentali materiali possono essere utilizzati in un immobile la cui disponibilità è di durata più limitata dei 5 anni, a patto che i beni acquistati continuino ad essere impiegati per gli usi previsti e che rimangano operativi e finalizzati al progetto stesso per almeno 5 anni, seppur trasferiti in una nuova sede. In caso di cessione degli stessi prima dei 5 anni, salvo il caso della sostituzione, l'Amministrazione potrà valutare la revoca totale o parziale del contributo come indicato al punto 20 dell'Avviso.

C.11) Le spese di comunicazione del progetto sono ammissibili?

Le spese di comunicazione non rientrano in nessuna delle macro-categorie di spesa previste dall'Avviso. Il punto 7 "Spese ammissibili", infatti, riporta solamente le Voci di costo A - Acquisto di beni strumentali materiali, B - Acquisto di beni immateriali e C - Opere murarie ed impiantistiche.

Il punto 8 "Spese non ammissibili" indica esplicitamente l'esclusione di tutte le spese correnti (anche dette spese di esercizio).

C.12) Le spese per l'acquisto di capi d'abbigliamento sono ammissibili? Se sì, in quale categoria di spesa?

Le spese per l'acquisto di capi d'abbigliamento, in quanto beni di consumo non durevoli, non rientrano in nessuna delle macro-categorie di spesa previste dall'Avviso pubblico (Voce A - Acquisto di beni strumentali materiali; Voce B - Acquisto di beni immateriali; Voce C - Opere murarie ed impiantistiche).

C.13) Sono ammissibili solamente costi di investimento o anche i costi per le attività di progetto che si intendono realizzare?

Come previsto al punto 7 "Spese ammissibili" dell'Avviso pubblico, il contributo concesso potrà essere utilizzato per finanziare le seguenti spese, nella sede operativa oggetto di intervento:

- A. Acquisto di beni strumentali materiali (macchinari, attrezzature etc.);
- B. Acquisto di beni immateriali ad esempio concessioni, licenze, marchi, brevetti, diritti d'uso di opere d'ingegno, know how, software;
- C. Opere murarie ed impiantistiche.

Non sono quindi ammissibili costi per le attività di progetto, intendendosi in questo caso spese di gestione (personale, servizi, comunicazione, ecc), come indicato nel punto 8 "Spese non ammissibili".

C.14) I finanziamenti ricevuti attraverso altri bandi possono rientrare nel restante 25% della copertura del progetto di cui deve farsi carico l'impresa? Se sì, nella sezione "Copertura e fonti finanziarie" della

Domanda di partecipazione, vanno considerati “Mezzi propri (aumento di capitale sociale, riserve, ecc.)” o “Mezzi di terzi (prestiti, mutui e finanziamenti)”?

Le risorse provenienti da altri bandi non possono essere utilizzate per dimostrare l'immissione di mezzi propri a titolo di cofinanziamento del 25% del progetto.

C.15) È necessario indicare una dicitura particolare sulle fatture?

Il punto 2.1. “Requisiti generali di ammissibilità delle spese” delle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti riporta gli elementi da inserire nella fattura elettronica, ossia:

- Titolo del Progetto (anche in forma abbreviata)
- Codice identificativo alfanumerico assegnato dal Comune di Milano
- Dicitura “PN Metro plus Milano 2021-2027 – Azione MI1.1.3.1.a - Bando Mi15”
- CUP “B45C23000270007”
- Importo (totale o parziale) del titolo di spesa imputato al progetto finanziato.

Nel caso in cui le fatture vengano emesse tra la data di presentazione della candidatura e la data di stipula della Convenzione di sovvenzione, è necessario fare riferimento a quanto stabilito dal punto 7 “Spese ammissibili” dell'Avviso pubblico, ossia:

- riferimento al PN Metro Plus
- nome del progetto
- CUP “B45C2300027000”.

Tali spese saranno effettuate a rischio dell'impresa proponente, senza nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione in caso di mancata ammissione al contributo.

Si ricorda che le spese precedenti alla presentazione della candidatura non sono in ogni caso ammissibili.